

IL DIRITTO ALL'OBBLIO:

I CONFINI TRA VERITÀ, STORIA E DIRITTO DI CRONACA

di francesco rampone*



Con una recente sentenza (n. 19681/19) la Corte di Cassazione a sezioni unite – l'organo giudicante più autorevole del nostro Paese – ha chiarito definitivamente fino a che punto un giornalista può spingersi nel rievocare fatti storici quando, così facendo, espone i protagonisti a rivivere dolori lontani e a confrontarsi nuovamente con il giudizio pubblico a discapito di una reputazione faticosamente e lentamente recuperata. Nel caso concreto, la Suprema Corte si è occupata della controversa pubblicazione di un articolo apparso sul quotidiano l'Unione Sarda con cui, nell'ambito di una rubrica settimanale di rivisitazione di fatti di cronaca nera locale, veniva raccontata, con espliciti riferimenti all'identità delle persone coinvolte, la storia di un signore che oltre 27 anni prima aveva ucciso la moglie. Reo

confesso, l'uxoricida scontava per intero la pena e, riabilitato, svolge oggi il mestiere di artigiano nella stessa città di origine, cercando di lasciarsi alle spalle il ricordo del delitto, ormai dimenticato anche dalla comunità in cui vive.

La pubblicazione dell'articolo esponeva quindi l'uomo a una rinnovata notorietà, riaprendo una vecchia ferita con gravi ricadute sulla salute e sulla qualità delle relazioni professionali. Egli pertanto citava in giudizio la testata sarda e l'autore del pezzo per chiedere il risarcimento del danno per violazione del diritto alla riservatezza, nella particolare declinazione del diritto ad essere dimenticato. Il così detto diritto all'oblio.

Il Tribunale, prima, la Corte d'Appello, poi, hanno rigettato le pretese avanzate dall'uomo, ritenendo che i convenuti avessero in modo

del tutto legittimo esercitato il *diritto di cronaca*, come tale prevalente rispetto a quello alla riservatezza. Tra le righe delle rispettive sentenze, si coglie che i giudici territoriali hanno seguito un vecchio orientamento secondo il quale la verità, quale essa sia, non può mai essere “messa sotto il tappeto” per tutelare interessi particolari e individuali, poiché essa prevale su ogni diritto e può quindi sempre essere raccontata, a qualunque costo.

Tale tesi, di fatto, attribuisce alla verità un potere terapeutico che, come un'amara medicina, per quanto turbamento o dolore possa procurare, è sempre utile cura (necessaria addirittura) dei mali della nostra società. La verità è insomma un dato di natura, un insopprimibile elemento della realtà che, se ignorato o nascosto, impedisce ogni progresso morale e sociale. Investita dalla decisione, la Cassazione è stata di diverso avviso e si è posizionata su istanze più progressiste, ispirate alle moderne costituzioni universali e alle successive carte dei diritti fondamentali di

cui l'Occidente va giustamente fiero. Dalla rivoluzione francese in poi, infatti, al centro degli ordinamenti nazionali è posto l'uomo e i suoi diritti, prima ancora della società e degli interessi collettivi in cui egli vive. Secondo questa diversa impostazione, il rispetto e il desiderio di raccontare la “verità” non può giustificare da solo la compressione di alcuni diritti fondamentali, qual è appunto quello della dignità e della riservatezza dell'individuo.

Da questa prospettiva la Suprema Corte si è pronunciata stabilendo che il diritto alla riservatezza può recedere solo di fronte all'esercizio del diritto di cronaca. Ma – ed è qui che la sentenza è preziosa – i giudici hanno chiarito che per diritto di cronaca deve intendersi solo il diritto di raccontare fatti rispetto ai quali esiste un interesse effettivo e attuale alla diffusione, in ragione della notorietà dei protagonisti o della rilevanza, pure sempre attuale, dell'interesse pubblico. In difetto di tali circostanze, il diritto di cronaca non è tale, ma “degrada” nel più generico diritto

di informare, ovvero si riduce a mera attività storiografica che non è affatto tutelata a livello costituzionale.

Nel caso di specie, l'Unione Sarda nel raccontare il fatto di sangue di oltre cinque lustri addietro non ha fatto cronaca, mancando l'attualità e rilevanza delle vicende raccontate, ma ha svolto mera attività storiografica, secondo libere linee editoriali beninteso, ma che sono sfociate in quello che potremmo definire *voyerismo retrospettivo*, in danno di un uomo che aveva pagato il conto con la giustizia e che meritava tutela e rispetto della riservatezza.

Peraltro, vale la pena sottolineare che il contenimento della notizia giornalistica per il rispetto dovuto alla vita privata altrui è principio ribadito anche nel *Testo Unico dei Doveri del Giornalista* che le corti territoriali e la Cassazione dimenticano di citare. Il Testo Unico dedica l'intero art. 3 («*Identità personale e diritto all'oblio*») all'esposizione dettagliata in sette punti delle regole che il buon giornalista deve seguire nel raccontare fatti non più di attualità. Sorprende quindi che, ancora oggi, dopo fiumi di inchiostro versati su innumerevoli sentenze, leggi, convenzioni internazionali e codici di autodisciplina: dopo battaglie sociali e conquiste democratiche, debba ancora intervenire il massimo organo giudicante per ribadire che non esiste un diritto alla verità (vago e pericoloso parametro), ma esistono uomini e donne che vanno tutelati e protetti nei diritti fondamentali.

*of counsel di La Scala Società tra Avvocati

